

ACCESSO AL MERCATO DEI CAPITALI

1. D.M. 01.12.2003, n. 389 “Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.”

(G.U. n. 28 del 04.02.2004)

Art. 1. - Coordinamento dell'accesso ai mercati

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448¹, le Province, i Comuni, le unioni di Comuni, le Città metropolitane, le Comunità montane e isolate, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267², i consorzi tra enti territoriali e le Regioni comunicano entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro («il Dipartimento del Tesoro»), Direzione II, i dati relativi all'utilizzo netto di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi nonché alle operazioni di cartolarizzazione concluse. Il Dipartimento del Tesoro, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, provvederà ad elaborare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281³, i modelli da utilizzare per le comunicazioni di cui al presente comma, ai fini del successivo inoltro al Ministero dell'interno per il prescritto concerto.⁴

¹ **Legge 28.12.2001, n. 448** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” (s.o. G.U. n. 301 del 29.12.2001)

Art. 41 Finanza degli enti territoriali

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministero dell'interno sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti. *(Comma modificato dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2002, n. 75. La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 30 dicembre 2003, n. 376, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di illegittimità costituzionale, del presente comma, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione.)*

² **D.Lgs. 18.08.2000, n. 267** “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (s.o. G.U. n. 227 del 28.09.2000)

Art. 2 “Ambito di applicazione”

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

³ **D.Lgs. 28.08.1997, n. 281** “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.” (G.U. n. 202 del 30.08.1997)

Art. 8 “Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata”

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

⁴ Il provvedimento di approvazione dei modelli relativi alle comunicazioni che devono essere effettuate dagli enti territoriali è stato emanato con decreto 3 giugno 2004 riportato di seguito.

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448⁵, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso ai mercati dei capitali degli enti individuati al comma 1. Il coordinamento è limitato alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. A tal fine, i predetti enti, salvo quanto disposto al comma 3, comunicano al Dipartimento del Tesoro le caratteristiche dell'operazione in preparazione. Entro dieci giorni dalla conferma della ricezione da parte della Direzione II del Dipartimento del Tesoro della comunicazione di cui al presente comma, il Dipartimento medesimo può indicare, con determinazione motivata, quale sia il momento più opportuno per l'effettiva attuazione dell'operazione di accesso al mercato. In assenza di tale determinazione, l'operazione potrà essere conclusa entro il termine dei successivi venti giorni dalla conferma della ricezione nei casi di emissioni obbligazionarie eseguite sul mercato e nei termini indicati dagli Enti in tutti gli altri casi. Restano escluse dalla comunicazione preventiva, di cui al presente comma, le operazioni di provvista con oneri a carico del bilancio dello Stato per le quali si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.

3. Nel caso di operazioni soggette al controllo del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), gli emittenti invieranno i dati simultaneamente al Dipartimento del Tesoro e al CICR. In tal caso, l'eventuale formulazione di osservazioni da parte del Dipartimento del Tesoro dovrà avere luogo prima dell'autorizzazione emanata dal CICR, affinché possa costituire adeguato supporto tecnico alla decisione che il Comitato stesso intende adottare.

Art. 2. - Ammortamento

1. I contratti relativi alla gestione di un fondo per l'ammortamento del capitale da rimborsare o, alternativamente, per la conclusione di uno swap per l'ammortamento del debito, di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448⁶, possono essere conclusi soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito, così come certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.

2. Le somme accantonate nel fondo di ammortamento potranno essere investite esclusivamente in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche nonché di società a partecipazione pubblica di Stati appartenenti all'Unione europea.⁷

Art. 3. - Operazioni in strumenti derivati

1. In caso di operazioni di indebitamento effettuate in valute diverse dall'euro, è fatto obbligo di prevedere la copertura del rischio di cambio mediante «swap di tasso di cambio», inteso come un contratto tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi e capitale espressi in due diverse valute, secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti.

2. In aggiunta alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 2 del presente decreto, sono inoltre consentite le seguenti operazioni derivate:

a) «swap di tasso di interesse» tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi, collegati ai principali parametri del mercato finanziario, secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti;

b) acquisto di «forward rate agreement» in cui due parti concordano il tasso di interesse che l'acquirente del forward si impegna a pagare su un capitale stabilito ad una determinata data futura;

⁵ riportato alla nota n. 1

⁶ **Legge 28.12.2001, n. 448** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" (s.o. G.U. n. 301 del 29.12.2001)

Art. 41 Finanza degli enti territoriali

omissis

2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. (A norma dell'art. 1, comma 69, L. 30 dicembre 2004, n. 311, per la gestione del fondo di ammortamento, di cui al presente comma, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere. Comma modificato dall'art. 1, comma 70, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.)

omissis

⁷ Il comma 69 dell'art. unico della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) prevede che "per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'art. 41, comma 2, della legge 448/2001, non si applica il principio di accertamento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli art. 209, comma 3 e 211 comma 2 del T.U.E.L.".

Il 3° comma dell'art. 209 prevede "Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere"

Il 2° comma dell'art. 211 prevede "Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente"

- c) acquisto di «cap» di tasso di interesse in cui l'acquirente viene garantito da aumenti del tasso di interesse da corrispondere oltre il livello stabilito;
 - d) acquisto di «collar» di tasso di interesse in cui all'acquirente viene garantito un livello di tasso di interesse da corrispondere, oscillante all'interno di un minimo e un massimo prestabiliti;
 - e) altre operazioni derivate contenenti combinazioni di operazioni di cui ai punti precedenti, in grado di consentire il passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa al raggiungimento di un valore soglia predefinito o passato un periodo di tempo predefinito;
 - f) altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla sottostante passività. Dette operazioni sono consentite ove i flussi con esse ricevuti dagli enti interessati siano uguali a quelli pagati nella sottostante passività e non implicino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento, ad eccezione di un eventuale sconto o premio da regolare al momento del perfezionamento delle operazioni non superiore a 1% del nozionale della sottostante passività.
3. Le operazioni derivate sopra menzionate sono consentite esclusivamente in corrispondenza di passività effettivamente dovute e possono essere indicizzate esclusivamente a parametri monetari di riferimento nell'area dei Paesi appartenenti al Gruppo dei Sette più industrializzati.
4. Al fine di contenere l'esposizione creditizia verso le controparti delle operazioni derivate di cui al presente articolo, è consentita la conclusione di contratti soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito, così come certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale. Qualora l'importo nominale delle operazioni derivate complessivamente poste in essere dall'ente territoriale interessato arrivi a superare i 100 milioni di euro, l'ente dovrà progressivamente tendere, attraverso le operazioni successive all'entrata in vigore del presente decreto, a far sì che l'importo nominale complessivo delle operazioni stipulate con ogni singola controparte non ecceda il 25% del totale delle operazioni in essere.
5. Le disposizioni contenute all'articolo 2 e al presente articolo si applicano, per le Regioni, fino all'emanazione di specifiche normative regionali. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

2. D.M. 03.06.2004 “Modelli relativi alle comunicazioni che devono essere effettuate dagli enti territoriali, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2003, n. 389, emanato di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sull'accesso al mercato dei capitali.”

(G.U. n. 168 del 20.07.2004)

Articolo unico

i seguenti modelli corredati dalle istruzioni:

allegato A - mutui;

allegato B - emissioni;

allegato C - cartolarizzazioni,

che dovranno essere compilati dalle province, dai comuni, dalle città metropolitane, dalle comunità montane e comunità isolate, nonché dai consorzi tra enti territoriali e dalle regioni e relative istruzioni per la compilazione.

Allegati A - B - C

Mutui a tasso variabile

[illegible]

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

[illegible]

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

[illegible]

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

Mutui a tasso fisso

[illegible]

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

[illegible]

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

Istruzioni per la compilazione dei prospetti relativi ai mutui

1. Tutte le date devono essere inserite nel formato gg/mm/aaaa;
2. Tutte le percentuali devono essere inserite come numero senza il simbolo % (es. "5 per cento" deve essere scritto come 5, non 0,05 né 5%).
3. Quando si stampano i prospetti, si consiglia di indicare sempre il range di pagine da stampare onde evitare di stampare anche tutte le pagine vuote. Per individuare il range di pagine, si consiglia di usare "Anteprima di stampa".
4. Le colonne relative ad importi sono impostate come numeri con due cifre decimali; quindi anche se non ci sono cifre significative dopo la virgola (ad es. quando la valuta è la lira), saranno visualizzati due zeri dopo la virgola. Mentre le colonne relative al tasso effettivo e allo spread sono impostate a 6 cifre decimali
5. **Per i mutui rinegoziati**, si devono inserire i dati del mutuo rinegoziato: la data di stipula sarà quella della rinegoziazione, la data di scadenza della 1 rata sarà quella della prima rata in scadenza con il tasso rinegoziato, per durata s'intendono gli anni residui che si pagheranno al tasso rinegoziato, il capitale del mutuo è quello residuo al momento della rinegoziazione ecc... Se il mutuo viene rinegoziato parzialmente, si inseriranno separatamente i dati dei due mutui (quello che mantiene i vecchi parametri e quello rinegoziato), seguendo le modalità di cui sopra. Per il mutuo residuo che mantiene i vecchi parametri, annotare nella colonna "Altro" che esso costituisce la parte residuale di un mutuo rinegoziato di capitale originario L.... e di durata anni....)
6. Nel caso di mutui con condizioni molto particolari che non si possono standardizzare con questi moduli di rilevazione, inserire il mutuo limitatamente ai dati standardizzabili, annotare le particolarità nella colonna "Altro" ed inviare a questo ufficio ,via FAX , copia del contratto di mutuo e del piano di ammortamento
7. Lo spread e le commissioni onnicomprensive devono essere inserite come percentuali annue (positive o negative) nella colonna spread e nella descrizione del tasso; se ci sono più spread o commissioni inserirli tutti con riferimento al parametro del tasso a cui vengono applicate
8. Si ricorda che il tasso **RIBOR** (che aveva sostituito la lira interbancaria tre mesi lettera) a partire dal 30-12-1998 è sostituito dall'**EURIBOR** rilevato secondo criteri di calcolo giorni effettivi/360. Per i rapporti giuridici indicizzati al RIBOR in essere alla data del 30-12-1998, per assicurare equivalenza economica l'EURIBOR deve essere moltiplicato per il coefficiente 365/360
9. **Non modificare mai** la formattazione dei moduli di rilevazione e non inserire nei campi espressioni tipo "come sopra", "idem" ecc...perché questo renderebbe impossibile la migrazione dei dati inviati sul nostro data base
10. **Per la comunicazione dei dati relativi al:"CREDITO A BREVE e/o APERTURE DI CREDITO" inserire i dati in questo modello (mutui a tasso variabile o fisso a seconda del tasso applicato) selezionando nella colonna "Causale" la tipologia dell'operazione finanziaria**
11. **ATTENZIONE** Nel caso in cui l'Ente abbia contratto mutui esclusivamente con la Cassa DD.PP., inviare un e-mail comunicando questa informazione.

	Nome colonna	Descrizione
DATI GENERALI	Codice Mutuo	Indicare il codice di partitario assegnato dall'Istituto Mutuante (banca o altro Ente)
	Istituto Mutuante Capofila	Denominazione dell'istituto mutuante (il capofila in caso di finanziamenti in pool).
	Causale	Causale per cui è stato richiesto il mutuo. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - opere pubbliche ordinarie - opere pubbliche straordinarie (mutui accesi in conseguenza a legge o decreto che autorizza specificatamente le opere da finanziare) - nuovo mutuo a fronte di estinzione anticipata - rinegoiazione mutuo - ripianamento deficit - CREDITO A BREVE (vedi punto 10) - APERTURA DI CREDITO (vedi punto 10)
	Valuta (tipo moneta)	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente alle valute. Nell'ambito dello stesso mutuo riportare le cifre espresse sempre nella medesima valuta
	Capitale nominale	Importo mutuato al lordo di eventuali commissioni.
	Data di stipula	Data di stipula del contratto di mutuo o data di rinegoiazione.
	Durata (anni)	Durata del mutuo così come da piano di ammortamento. Per i mutui rinegoziati con durata non riducibile ad anni interi, <u>solo per quelli con rate semestrali</u> , è possibile inserire n. anni interi,5 con riferimento alla rata dispari.
	Capitale residuo al	Indicare l'ammontare del debito residuo al, al netto dell'ultima rata pagata al Per i nuovi mutui con la prima rata in scadenza successivamente, indicare il debito residuo dopo il pagamento della predetta rata (come risulta dal piano di ammortamento), indicando nella colonna "Altro o ulteriori annotazioni" la data di rilevazione del debito residuo. Se per motivi contabili la rilevazione si dovesse effettuare in altra data indicare la data più opportuna per l'Ente.
AMMORTAMENTO	Data scadenza prima rata	Data di scadenza della I rata (gg/mm/aaaa) del piano di ammortamento. Per i mutui rinegoziati la prima rata del nuovo mutuo rinegoziato.
	Tipo di ammortamento	Indicare il tipo di ammortamento. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - lineare (quote di capitale uguali) - francese (quote di capitali crescenti) Se l'ammortamento non è riconducibile alle tipologie sopra riportate, annotarlo sulla colonna <i>Altro o ulteriori annotazioni</i> e inviare per Fax il piano di ammortamento
	Tasso effettivo annuo per la costruzione del piano di ammortamento	Indicare il tasso effettivo <u>annuo</u> , impiegato per la costruzione del piano d'ammortamento.
	Periodicità rata	Indicare la periodicità delle rate. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale

	Nome colonna	Descrizione
TASSO D'INTERESSE	Tasso Variabile	Compilare solo per i mutui a tasso variabile, il cui tasso non sia stato stabilito con apposito D.M.: indicare in maniera dettagliata i parametri impiegati per la costruzione del tasso da applicare alla rata in scadenza, indicando gli eventuali spread (valore % annuo) da applicare ai parametri, le eventuali commissioni da applicare sulla rata in scadenza e specificare la formula che lega i parametri stessi (es. somma, media aritmetica, media ponderata, ecc.). Se un parametro del tasso è Libor, Euribor o altri tassi variabili, indicare il tipo (ad esempio Euribor ad 1, 3, 6, 12 mesi). Quando il mutuo ha più tassi riferiti a periodi temporali diversi, inserire i predetti tassi con il range di rate a cui vengono applicati. Indicare se le <u>quote capitale</u> del piano di ammortamento vengono ricalcolate ad ogni variazione di tasso.
	Spread	Indicare l'eventuale spread annuo positivo o negativo (preceduto dal segno -) da applicare al tasso calcolato secondo le modalità di cui alla riga "Tasso Variabile" e le commissioni onnicomprensive sempre su percentuale annua.
	Momento di rilevazione dei parametri	Indicare quando devono essere rilevati i valori dei parametri cui è agganciato il tasso variabile (ad esempio quanti giorni o mesi prima della scadenza della rata o del periodo di riferimento degli interessi va rilevato il tasso Euribor 6 mesi).
	Numero e lettera del Decreto Ministeriale	Compilare solo per i mutui il cui tasso sia stabilito con apposito D.M. Indicare data e numero dei decreti legge, delle leggi e dei decreti attuativi che hanno consentito le operazioni di mutuo il cui tasso variabile viene stabilito semestralmente con Decreto del Ministero del Tesoro. Oppure indicare semplicemente "Tasso variabile stabilito con Decreti semestrali del Ministero del Tesoro lettera (a, b, c, d, e)". <u>La lettera di riferimento del tasso</u> , presente nel Decreto, è <u>indispensabile</u> per la quantificazione del tasso stesso. Indicare inoltre se le <u>quote capitale</u> del piano di ammortamento vengono ricalcolate ad ogni variazione di tasso.
PREAMMORT.	Modalità di pagamento del preammortamento	Indicare le modalità con cui viene pagato il preammortamento. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: 1) in unica soluzione anticipatamente 2) pagato sulla prima rata 3) portato in aumento del capitale nominale iniziale e "spalmato" su tutte le rate del prestito
	Importo del preammortamento	Compilare solo per i mutui di cui al punto "3" del rigo superiore, e per quelli stipulati a partire dal 1/7/2003.
ESTINZIONE ANTICIPATA	Descrizione della clausola di estinzione anticipata	Nel caso in cui sia prevista l'estinzione anticipata, si indichino, in maniera riassuntiva le modalità di esercizio della stessa, così come da contratto originario.

	<i>Nome colonna</i>	<i>Descrizione</i>
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA	<i>Amministrazione partecipante</i>	Denominazione dell' amministrazione statale che partecipa alla spesa (es. Regione, Ministero dei Lavori Pubblici, ecc...)
	<i>Partecipazione Totale</i>	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - "Si" per partecipazione totale; in questo caso. dato che l'ente non ha sostanzialmente esborso si può evitare di inserire i dati del mutuo; - "No" in caso contrario.
	<i>% di abbattimento del tasso d'interesse</i>	Indicare la percentuale del tasso di interesse a carico dell'amministrazione partecipante. Se questa informazione non è rilevabile, indicare la percentuale di partecipazione alla quota interessi della rata (specificandolo nella colonna "Altro o ulteriori annotazioni")
	<i>% della quota capitale</i>	Indicare la percentuale della quota capitale pagata dall'amm.ne partecipante.
	<i>Importo fisso annuo per interessi</i>	Indicare l'importo fisso annuo in conto interessi pagato dall'amm.ne partecipante (il predetto importo va inserito in alternativa alla % di abbattimento del tasso di interesse).
	<i>Importo fisso annuo per capitale</i>	Indicare l'importo fisso annuo in conto capitale pagato dall'amm.ne partecipante (il predetto importo va inserito in alternativa alla % di abbattimento della quota capitale).
	<i>Durata della partecipazione</i>	Durata della partecipazione (da rata n° - a rata n°)
	<i>Altro o ulteriori annotazioni</i>	Questa colonna va usata per descrivere altre tipologie di partecipazione dello Stato diverse da quelle precedentemente descritte o per eventuali annotazioni riguardanti particolari condizioni del mutuo che si vogliono far rilevare.

[illegible]

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

Altre operazioni derivate	OPERAZIONI DI BUY BACK		
	valuta	capitale nominale riacquistato	data riacquisto (gg/mm/aaaa)
	EURO		
	LIT		
	USD		
	YEN		

I dati in rosso sono scelte obbligate da selezionare nella cella

Istruzioni per la compilazione dei prospetti relativi alle emissioni

1. Tutte le date devono essere inserite nel formato gg/mm/aaaa;
2. Tutte le percentuali devono essere inserite come numero senza il simbolo % (es. "5 per cento" deve essere scritto come 5, non 0,05 nè 5%).
3. Quando si stampano i prospetti, si consiglia di indicare sempre il range di pagine da stampare onde evitare di stampare anche tutte le pagine vuote. Per individuare il range di pagine, si consiglia di usare "Anteprima di stampa".
4. Le colonne relative ad importi sono impostate come numeri con due cifre decimali; quindi anche se non ci sono cifre significative dopo la virgola (ad es. quando la valuta è la lira), saranno visualizzati due zeri dopo la virgola.

Nome colonna		Descrizione
DATI GENERALI	Codice ISIN	Indicare il codice ISIN dell'emissione.
	Tranche	Numero Tranche
		Codice ISIN della tranche
	Intermediario per il collocamento	
	Capitale Nominale	Valuta di emissione
		Importo
		Tasso di cambio (valuta/Euro)
	Data di emissione	
	Data di regolamento tranche	
	Data di scadenza	
	Commissione di collocamento	Commissione di collocamento (%)
		Commissione su rimborso capitale (%)
		Commissione su pagamento interessi (%)

	<i>Nome colonna</i>	<i>Descrizione</i>
CEDOLA	<i>Tipo tasso</i>	Indicare il tipo di tasso (se sono previsti tassi diversi durante la vita dell'emissione, ad esempio da variabile a fisso, oppure un tasso diverso da quelli selezionabili, specificare le condizioni nella colonna "Altro o ulteriori annotazioni"). Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - fisso - Euribor 3 / 6 / 12 - EuroLibor 3 / 6 / 12.
	<i>Valore tasso fisso (%)</i>	Se il tasso pagato per gli interessi è fisso indicare il valore percentuale
	<i>Spread (%)</i>	Indicare la percentuale di spread su base annua eventualmente applicata sul tasso variabile o fisso
	<i>Periodicità pagamento interessi</i>	Indicare la periodicità del pagamento degli interessi. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale
	<i>Data 1 cedola (gg/mm/aa)</i>	Indicare la data in cui viene pagata la prima cedola
	<i>Tasso 1 cedola (%)</i>	Indicare in % il tasso effettivo (semestrale, annuale ecc...a seconda della cadenza della cedola) comprensivo dell'eventuale spread, applicato sulla prima cedola

	<i>Nome colonna</i>	<i>Descrizione</i>
AMORTAMENTO	<i>Modalità di rimborso del capitale</i>	Indicare il tipo di ammortamento. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - lineare - francese - alla scadenza
	<i>Eventuale accantonamento a Fondo</i>	Per le emissioni che hanno modalità di rimborso del capitale alla scadenza , indicare se l'ammortamento viene effettuato con accantonamento di quote capitale su un fondo, specificando la tipologia delle quote accantonate (calcolo ammortamento lineare o francese).
	<i>Tasso di rendimento del Fondo</i>	Indicare il tasso di rendimento effettivo annuo (% di tasso fisso o tipologia di tasso variabile) del fondo eventualmente costituito
	<i>Data inizio ammortamento</i>	Indicare la data di inizio dell'ammortamento (gg/mm/aaaa) delle quote capitale.
	<i>Periodicità rate di ammortamento</i>	Indicare la periodicità delle rate di ammortamento. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale
	<i>Capitale residuo al</i>	Indicare l'ammontare del debito residuo al, al netto dell'ultima rata pagata al Se per motivi contabili la rilevazione si dovesse effettuare in altra data indicare la data più opportuna per l'Ente, modificando l'intestazione della colonna. Per le nuove emissioni, con la prima rata in scadenza successivamente, indicare il debito residuo dopo il pagamento della predetta rata (come risulta dal piano di ammortamento), indicando nella colonna "Altro o ulteriori annotazioni" la data di rilevazione del debito residuo.
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA	<i>Amministrazione partecipante</i>	Denominazione dell' amministrazione statale che partecipa alla spesa
	<i>Partecipazione Totale</i>	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - "Si" per partecipazione totale - "No" in caso contrario.
	<i>% di abbattimento del tasso d'interesse</i>	Indicare la percentuale della spesa per interesse a carico dell'amministrazione partecipante. Se questa informazione non è rilevabile, indicare la percentuale di partecipazione alla quota interessi della rata (specificandolo nella colonna "Altro o ulteriori annotazioni")
	<i>% della quota capitale</i>	Indicare la percentuale della quota capitale pagata dall'amm.ne partecipante.
	<i>Importo fisso annuo per interessi</i>	Indicare l'importo fisso annuo in conto interessi pagato dall'amm.ne partecipante.
	<i>Importo fisso annuo per capitale</i>	Indicare l'importo fisso annuo in conto capitale pagato dall'amm.ne partecipante.
	<i>Durata della partecipazione</i>	Durata della partecipazione (da rata n° - a rata n°)
	<i>Altro o ulteriori annotazioni</i>	

Nome colonna			Descrizione	
SWAP	Tipo swap		Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - IRS - CCS	
	capitale swappato	Valuta	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente alle valute.	
		Importo	Indicare l'importo del capitale nominale swappato.	
	Data inizio		gg/mm/aaaa	
	Data scadenza		gg/mm/aaaa	
	Periodicità flussi		Indicare la periodicità di rilevamento dei parametri che regolano lo scambio dei flussi dello swap. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale	
	Tasso di interesse	Ente paga	tasso	Indicare il tipo di tasso (fisso/variabile) o i parametri necessari per costruirlo, che viene pagato dall'Ente.
			valore tasso (%)	Se il tasso è fisso indicare il valore percentuale.
			Spread (%)	Indicare il valore dell'eventuale spread.
		Ente riceve	Tipo tasso	Indicare il tipo di tasso (fisso/variabile) o i parametri necessari per costruirlo, che riceve l'Ente.
			valore tasso (%)	Se il tasso è fisso indicare il valore percentuale.
			Spread (%)	Indicare il valore dell'eventuale spread.
	Valuta	Ente paga all'inizio	indicare l'importo e la valuta ceduto dall'Ente all'inizio dell'operazione di swap	
		Ente riceve all'inizio	indicare l'importo e la valuta acquistato dall'Ente al termine dell'operazione di swap	
	Ulteriori condizioni		Indicare se esistono ulteriori condizioni all'operazione (ad.es. clausole "cap" e/o "floor").	
ALTRO	Altre operazioni derivate		Indicare operazioni derivate diverse dagli swap, se esistono.	
OPERAZIONI DI BUY BACK	valuta		Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente alle valute.	
	capitale nominale riacquistato		indicare il capitale nominale riacquistato	
	data di riacquisto		indicare la data di regolamento del riacquisto (data di pagamento all'intermediario)	

	<i>Nome colonna</i>	<i>Descrizione</i>
OPERAZIONI DI SWAP	<i>Capitale Swappato</i>	Indicare il capitale nominale di riferimento dell'operazione. Se l'operazione di swap è cumulativa, si riferisce cioè a più mutui anche contratti con la Cassa DD.PP., indicarla su una riga diversa dai mutui elencati, specificandone le caratteristiche nella colonna "Ulteriori annotazioni".
	<i>Istituto Controparte</i>	Indicare il nome dell'Istituto controparte
	<i>Data Inizio</i>	gg/mm/aaaa
	<i>Data scadenza</i>	gg/mm/aaaa
	<i>Periodicità Flussi</i>	Indicare la periodicità di rilevamento dei parametri che regolano lo scambio dei flussi dello swap. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale
	<i>Ente Paga</i>	Indicare il tasso ceduto dall'Ente e tutte le condizioni eventualmente previste che modifichino il tasso pagato
	<i>Ente Riceve</i>	Indicare il tasso acquistato dall'Ente e tutte le condizioni eventualmente previste che modifichino il tasso ricevuto
	<i>Ulteriori Condizioni</i>	Indicare se esistono ulteriori condizioni all'operazione di swap, come clausole "cap" e/o "floor".
ALTRO	<i>Altre operazioni derivate</i>	Indicare operazioni derivate diverse dagli swap, se esistono.

CARTOLARIZZAZIONI DEGLI ENTI DELLA P.A.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Istruzioni per la compilazione dei dati relativi alle cartolarizzazioni

1. I dati relativi alle emissioni vanno inseriti se la cartolarizzazione ha dato luogo ad emissione di titoli
2. Tutte le date devono essere inserite nel formato gg/mm/aaaa; tutte le percentuali devono essere inserite come numero senza il simbolo % (es. "5 per cento" deve essere scritto come 5, non 0,05 né 5%).
3. Quando si stampano i prospetti, si consiglia di indicare sempre il range di pagine da stampare onde evitare di stampare anche tutte le pagine vuote. Per individuare il range di pagine, si consiglia di usare "Anteprima di stampa".
4. Le colonne relative ad importi sono impostate come numeri con due cifre decimali; quindi anche se non ci sono cifre significative dopo la virgola (ad es. quando la valuta è la lira), saranno visualizzati due zeri dopo la virgola.

	Nome colonna		Descrizione
ANAGRAFICA CARTOLARIZZAZIONE	Tipologia Ente		Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente al tipo di Ente che effettua la cartolarizzazione
	Ente cedente		Indicare il nome dell'Ente che effettua la cartolarizzazione
	Asset Ceduti		Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente al tipo di asset
	Società Cessionaria		Indicare la ragione sociale della Società cessionaria
	Società Emittente Titoli		Indicare la ragione sociale della Società veicolo che ha emesso i titoli
	Garanzia		Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti (si/no)
	Importo Cartolarizzazione	Valore Nominale	Indicare in € l'importo nominale della cartolarizzazione
		Valore Effettivo	Indicare in € l'importo effettivamente introitato dall'ente a seguito della cartolarizzazione al netto di tutte le spese sostenute
		Valore Nominale Titoli Emessi	Indicare in € l'importo nominale dei titoli emessi
ANAGRAFICA EMISSIONE	Codice ISIN		Indicare il codice ISIN dell'emissione.
	Numero Tranche		Indicare il numero progressivo della tranche.
	Rating	Valore	indicare il valore del rating attribuito all'emissione
		Società valutatrice	Agenzia che ha attribuito il valore del rating
	Intermediario per il collocamento		Indicare la denominazione dell'intermediario che ha curato il collocamento dell'emissione sul mercato.
	Capitale Nominale	Valuta di emissione	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente alle valute.
		Importo	Indicare il capitale nominale emesso al lordo delle commissioni di collocamento.
		Tasso di cambio (valuta/Euro)	Indicare il valore del rapporto valuta/EURO all'emissione.
		Prezzo di collocamento	prezzo di collocamento dei titoli riferito a 100 di valore nom.
	Data di emissione		Indicare la data iniziale dell' emissione da cui cominciano a maturare gli interessi. (gg/mm/aaaa)
	Data di scadenza attesa		
	Data di scadenza legale		Indicare la data di scadenza dell'emissione (gg/mm/aaaa dell'ultima cedola)
	Commissione di collocamento	Commissione di collocamento (%)	Indicare la commissione di collocamento (in %)
		Commissione su rimborso capitale (%)	Indicare la commissione (in %) sulla quota capitale rimborsata
		Commissione su pagamento interessi (%)	Indicare la commissione (in %) sul pagamento degli interessi

	<i>Nome colonna</i>	<i>Descrizione</i>
CEDOLA	<i>Tipo tasso</i>	Indicare il tipo di tasso: fisso, Euribor 3 / 6 / 12, EuroLibor 3 / 6 / 12 o altro. Se sono previsti tassi diversi durante la vita dell'emissione, ad esempio da variabile a fisso, specificare le condizioni nella colonna "Altro o ulteriori annotazioni".
	<i>Valore tasso fisso (%)</i>	Se il tasso pagato per gli interessi è fisso indicare il valore percentuale
	<i>Spread (%)</i>	Indicare la percentuale di spread su base annua eventualmente applicata sul tasso variabile o fisso
	<i>Periodicità pagamento interessi</i>	Indicare la periodicità del pagamento degli interessi. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale
	<i>Data 1 cedola (gg/mm/aa)</i>	Indicare la data in cui viene pagata la prima cedola
	<i>Tasso 1 cedola (%)</i>	Indicare in % il tasso effettivo (semestrale, annuale ecc... a seconda della cadenza della cedola) comprensivo dell'eventuale spread, applicato sulla prima cedola
AMORTAMENTO	<i>Modalità di rimborso del capitale</i>	Indicare il tipo di ammortamento. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - lineare - francese - alla scadenza (bullet)
	<i>Data inizio ammortamento</i>	Indicare la data di inizio dell'ammortamento (gg/mm/aaaa) delle quote capitale.
	<i>Periodicità rate di ammortamento</i>	Indicare la periodicità delle rate di ammortamento. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale
<i>Capitale residuo al</i>		Completare l'intestazione della colonna con la data a cui si riferisce l'ammontare del debito residuo indicato, che deve essere almeno al netto della prima rata pagata o come risulta dal piano di ammortamento dopo la prima rata.
	<i>Altro o ulteriori annotazioni</i>	

			Nome colonna	Descrizione
SWAP	Tipo swap			Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - IRS - CCS
	capitale swappato	Valuta		Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente alle valute.
		Importo		Indicare l'importo del capitale nominale swappato.
	Data inizio			gg/mm/aaaa
	Data scadenza			gg/mm/aaaa
	Periodicità flussi			Indicare la periodicità di rilevamento dei parametri che regolano lo scambio dei flussi dello swap. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale
	Tasso di interesse	Ente paga	tasso	Indicare il tipo di tasso (fisso/variabile) o i parametri necessari per costruirlo, che viene pagato dall'Ente.
			valore tasso (%)	Se il tasso è fisso indicare il valore percentuale.
			Spread (%)	Indicare il valore dell'eventuale spread.
		Ente riceve	Tipo tasso	Indicare il tipo di tasso (fisso/variabile) o i parametri necessari per costruirlo, che riceve l'Ente.
			valore tasso (%)	Se il tasso è fisso indicare il valore percentuale.
			Spread (%)	Indicare il valore dell'eventuale spread.
	Valuta	Ente paga all'inizio		indicare l'importo e la valuta ceduto dall'Ente all'inizio dell'operazione di swap
		Ente riceve all'inizio		indicare l'importo e la valuta acquistato dall'Ente al termine dell'operazione di swap
	Ulteriori condizioni			Indicare se esistono ulteriori condizioni all'operazione (ad.es. clausole "cap" e/o "floor").
ALTRO	Altre operazioni derivate			Indicare operazioni derivate diverse dagli swap, se esistono.
OPERAZIONI DI BUY BACK	valuta			Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente alle valute.
	capitale nominale riacquistato			indicare il capitale nominale riacquistato
	data di riacquisto			indicare la data di regolamento del riacquisto (data di pagamento all'intermediario)

3 Circolare Ministero dell'economia e delle finanze 27.05.2004 “Decreto 1° dicembre 2003, n. 389, recante: «Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ». Circolare esplicativa.”

(G.U. n. 128 del 03.06.2004)

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno n. 389 del 1° dicembre 2003¹ di attuazione dell'art. 41 della legge n. 448/2001² ha regolato l'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali. In considerazione anche dei numerosi quesiti avanzati relativamente all'applicazione del regolamento, si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti interpretativi necessari per una corretta applicazione delle norme contenute nel suddetto regolamento.

Per quanto riguarda l'applicabilità, solo le operazioni derivate effettuate e gli ammortamenti costituiti dagli enti territoriali successivamente alla data del 4 febbraio 2004 di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno n. 389, sono assoggettate alla disciplina ivi prevista.

Premesso che uno degli obiettivi primari dell'art. 41 della legge n. 448/2001 e, pertanto, del relativo regolamento di attuazione, consiste nell'assicurare un accesso al mercato dei capitali il più possibile efficace, ordinato e prudente, si forniscono le seguenti linee guida.

1) Decorrenza del silenzio-assenso (Art. 1, comma 2).

Il termine di dieci giorni entro i quali il Dipartimento del Tesoro può esprimere il proprio avviso sul momento più opportuno di accesso al mercato da parte dell'ente, si intende decorrere dalla data in cui il competente ufficio della Direzione seconda del medesimo Dipartimento invia all'ente richiedente conferma per fax o posta elettronica della ricezione della comunicazione.

Oltre che con gli usuali mezzi postali, le comunicazioni potranno essere inviate via fax (06/4761-3197) ovvero per e-mail (accesso.mercati@tesoro.it).

Si precisa che l'attività di coordinamento dell'accesso al mercato è volta ad evitare la sovrapposizione di più soggetti pubblici sullo stesso segmento di mercato in un ristretto arco temporale. In tale evenienza, infatti, si potrebbe determinare un affollamento di emissioni, a detrimento delle condizioni di finanziamento.

¹ testo riportato nelle pagine precedenti.

² **Legge 28.12.2001, n. 448** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” (s.o. G.U. 29.12.2001, n. 301)

Art. 41. (Finanza degli enti territoriali)

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministero dell'interno sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti. *(Comma modificato dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2002, n. 75. La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 30 dicembre 2003, n. 376, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di illegittimità costituzionale, del presente comma, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione)*

2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. *(A norma dell'art. 1, comma 69, L. 30 dicembre 2004, n. 311, per la gestione del fondo di ammortamento, di cui al presente comma, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere. Comma modificato dall'art. 1, comma 70, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.)*

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2) Ammortamento (Art. 2).

Per quanto riguarda i criteri che individuano gli intermediari con i quali è ammissibile concludere i contratti relativi alla gestione di un fondo o allo swap per l'ammortamento del debito, si rimanda alla disciplina relativa al rating dettagliatamente descritta nel paragrafo successivo in relazione alla operatività in strumenti derivati.

Per quanto concerne invece l'investimento delle somme accantonate nel fondo o nello swap di ammortamento, la gamma degli strumenti ammessi a tal fine è circoscritta ai titoli obbligazionari, emessi esclusivamente dagli emittenti indicati al comma 2 dello stesso decreto n. 389 del 1° dicembre 2003, che non dovranno essere ulteriormente strutturati mediante operazioni derivate che rendano il profilo di esposizione creditizia difforme da quello consentito. In considerazione del fatto che il rischio sul portafoglio dei titoli conferiti al fondo di ammortamento rimane comunque a totale carico dell'ente, si sottolinea che la selezione degli emittenti dei suddetti titoli deve essere conforme allo spirito di riduzione del rischio creditizio. Si raccomanda, inoltre, la massima trasparenza, nei contratti, sui criteri con i quali i titoli conferiti al fondo di ammortamento sono selezionati ed eventualmente sostituiti, attribuendo la massima attenzione al rating.

Si raccomanda altresì di vincolare la scadenza degli investimenti alla durata del fondo di ammortamento.

Per società a partecipazione pubblica si intendono società con una quota di partecipazione diretta rilevante/di controllo detenuta da Stati appartenenti all'Unione europea, facendo riferimento ai principi previsti nell'art. 2359 nel codice civile³ italiano. Nel caso in cui una società pubblica venga privatizzata, si raccomanda che i titoli da questa emessi eventualmente presenti nel fondo di ammortamento vengano sostituiti dal momento in cui detta sostituzione non comporti una perdita per il fondo. Qualora emergano forti segnali di rischio derivanti dalla privatizzazione, la sostituzione andrebbe comunque valutata anche nel caso in cui comporti una perdita.

Si ritiene opportuno che gli enti considerino il costo totale dell'emissione obbligazionaria sia nella forma con rimborso unico a scadenza del capitale sia nella forma «amortising», e valutino, per quanto desumibile dalle condizioni di mercato al momento dell'emissione, la relazione tra tale differenziale di costo ed il maggiore rischio sopportato dall'ente in virtù della costituzione del fondo o dello swap per l'ammortamento. Questa valutazione deve anche tener conto del fatto che le emissioni bullet, ancorché associate ad uno swap di ammortamento, pesano per l'interno ammontare fino alla scadenza ai fini delle rilevazioni Eurostat del debito pubblico.

3) Operazioni in strumenti derivati (Art. 3).

Le tipologie di operazioni derivate ammesse, oltre agli swap di tasso di cambio⁴ (cross currency swap) a copertura del rischio di cambio nel caso di indebitamento in valuta, sono quelle espressamente indicate nei punti da a) a d) da intendersi nella forma «plain vanilla». In particolare dal punto a) si intende esclusa qualsiasi forma di opzionalità, mentre i punti b), c) e d) si riferiscono esclusivamente all'acquisto da parte dell'ente degli strumenti ivi citati. E' implicito nell'acquisto del collar l'acquisto di un cap e la contestuale vendita di un floor, consentita unicamente al fine di finanziare la protezione dal rialzo dei tassi di interesse fornita dall'acquisto del cap. Il livello del tasso a carico dell'ente allo scattare delle soglie deve essere coerente sia con i tassi vigenti sul mercato sia con il costo della passività antecedente alla conclusione dell'operazione derivata. Riguardo alle «altre operazioni derivate» previste alle lettere e) e f), si precisa che le stesse devono in ogni caso essere riconducibili a combinazioni delle operazioni indicate alle lettere da a) a d). Si ritiene infatti che queste tipologie siano coerenti con il contenimento dell'esposizione dell'ente ai rischi finanziari conseguenti al rialzo dei tassi di interesse e quindi con l'obiettivo del contenimento del costo dell'indebitamento.

Per quanto riguarda la lettera f) inoltre, il divieto di un «profilo crescente dei valori attuali» va riferito, nell'ambito dell'operazione derivata, ai flussi di pagamento da parte dell'ente. Tale prescrizione è volta ad evitare che siano poste in essere operazioni derivate i cui flussi di pagamento da parte dell'ente vengano concentrati in prossimità della scadenza. L'eccezione dell'eventuale sconto o premio, non superiore all'1%

³ **Codice Civile - Art. 2359 - Società controllate e società collegate**

[1] Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

[2] Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

[3] Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati

⁴ Lo scambio di flussi di interessi e capitali espressi nelle due diverse valute deve essere effettuato sempre allo stesso tasso di cambio prefissato al momento della conclusione dell'operazione.

del nozionale della sottostante passività, è stata prevista per consentire la ristrutturazione della passività in presenza di condizioni di mercato diverse rispetto al momento in cui la stessa è stata contratta. Si ribadisce che tale sconto o premio deve essere regolato contestualmente alla data di inizio (regolamento) dell'operazione derivata e si applica esclusivamente alle operazioni di ristrutturazione previste, appunto, dal punto f). Il comma 3 circoscrive al mercato monetario, vale a dire ai tassi di interesse a breve termine, l'ambito dei parametri a cui possono essere indicizzate tutte le operazioni derivate descritte nei commi precedenti.

Non sono ammessi gli strumenti derivati che contengono delle leve o moltiplicatori dei parametri finanziari, come, ad esempio, pagare due volte il tasso Euribor.

Non sono inoltre ammesse operazioni derivate riferite ad altre operazioni derivate preesistenti, in base alla considerazione che nessun derivato è configurabile come una passività.

Nel caso in cui si verifichi una variazione della passività sottostante ad un derivato, ad esempio perché è stata rinegoziata o convertita oppure perché ha raggiunto un ammontare inferiore a quanto inizialmente previsto, la posizione nello strumento derivato può essere riadattata sulla base di condizioni che non determinino una perdita per l'ente; solo nel caso in cui l'ente ritenga di dover chiudere la posizione nello strumento derivato è ammissibile la conclusione di un derivato uguale e di segno contrario con un'altra controparte.

In merito al rischio di credito, gli intermediari con i quali è ammesso concludere operazioni derivate devono essere necessariamente dotati di un merito di credito (rating) certificato dalle agenzie di rating riconosciute a livello internazionale, attualmente: Standard & Poor's, Moody's e FitchRatings.

Nel caso in cui i rating attribuiti dalle agenzie siano difformi tra loro, si deve prendere in considerazione quello più basso. Si ritiene che il «rating adeguato» della controparte non debba essere inferiore a BBB/Baa2/BBB. Pertanto qualora l'intermediario subisca una riduzione di rating anche di un solo «notch» al di sotto di tale livello minimo, le posizioni accese dovranno essere chiuse al più presto.⁵

Qualora il singolo contratto derivato sia totalmente coperto da garanzia della «casamadre» della controparte, ai fini dell'«adeguato rating» rileva quello della casamadre.

Il tetto del 25% ammesso per ogni singola controparte sull'importo nominale totale delle operazioni derivate in essere, qualora quest'ultimo superi i 100 milioni di euro, non deve comportare la rimodulazione delle operazioni derivate concluse ante regolamento. Inoltre sono escluse dal computo di tale limite le operazioni totalmente garantite da collateral. Ai fini dell'applicazione del tetto l'ente dovrà, però, tenere conto dell'esposizione già acquisita al momento della conclusione di nuove operazioni derivate. Nel caso di una prima operazione, questa può essere conclusa con una sola controparte. L'ente dovrà, con le operazioni successive, procedere ad equilibrare la sua esposizione, tendendo gradualmente all'obiettivo del 25%. Per controparti appartenenti ad uno stesso gruppo, il limite del 25% deve essere riferito all'intero gruppo.

Considerata, infine, la particolare caratteristica di rischiosità strettamente connessa con l'attività in derivati, si raccomanda che gli enti destinatari del decreto n. 389 del 2003, a fine cautelativo, facciano riferimento alle norme del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58⁶, adottato dalla CONSOB con delibera del 1° luglio 1998 e successive modificazioni, con particolare riguardo agli articoli da 25 a 31 ed al «Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari» allegato al predetto Regolamento CONSOB.

Comunicato “Rettifica della circolare 27 maggio 2004 relativa al decreto 1° dicembre 2003, n. 389, recante: «Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448». Circolare esplicativa.”

(G.U. n. 279 del 27.11.2004)

Al quinto capoverso della circolare indicata in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 3 giugno 2004, alla pag. 59 la frase: «Si ritiene che il “rating adeguato” della controparte non debba essere inferiore a BBB/Baa/BBB» viene sostituita dalla frase: «Si ritiene che il “rating adeguato” della controparte non debba essere inferiore a BBB/Baa2/BBB».

⁵ Periodo modificato da comunicato di rettifica pubblicato nella G.U. 27 novembre 2004, n. 279.

⁶ D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” (s.o. G.U. n. 71 del 26.03.1998)